

**Circol@re nr. 4 del 17 gennaio 2016**

# **LEGGE DI STABILITA' 2016**

## **Le novità in materia di Lavoro**

**a cura del Rag. Vassilli TIENGO**

Riferimenti:

**- Legge 208 del 28/12/2015**

È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016.

Di seguito si analizzano le novità più significative per i datori di lavoro.

### **ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

La Legge di Stabilità 2016 **introduce** un **esonero contributivo** per le **assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016**.

Tale esonero risulta **decisamente ridotto** rispetto a quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015

- sia per quanto riguarda la durata del beneficio (**biennale**, anziché triennale),
- sia per quanto concerne l'importo massimo annuo di cui si può beneficiare (**3.250 euro**, anziché 8.060 euro).

#### **Datori di lavoro interessati**

Possono beneficiare dell'esonero contributivo i datori di lavoro del **settore privato**, indipendentemente dal settore di appartenenza.

L'esonero spetta, con misure e condizioni diverse rispetto alla generalità dei datori di lavoro, anche ai datori di lavoro del **settore agricolo**.

#### **Subentro di un nuovo datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto**



L'esonero contributivo biennale **spetta** anche al datore di lavoro che:

- subentra nella fornitura di servizi in appalto,
- assume "ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva" un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo biennale.

In tal caso, il datore di lavoro che subentra può godere dell'esonero contributivo biennale **nei limiti della durata e della misura che residua.**

### Rapporti di lavoro agevolati

L'esonero contributivo si applica

- alle **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,**
- **la cui decorrenza è compresa tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016.**

### Esclusioni

L'esonero contributivo **non** spetta:

- per le assunzioni con **contratto di apprendistato** e di **lavoro domestico;**
- relativamente ai lavoratori:
  - che nei **6 mesi precedenti** alla data di assunzione siano risultati occupati a **tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;**
  - per i quali il **beneficio** in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo triennale) sia **già stato usufruito** in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2016 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

### Durata del beneficio



L'esonero contributivo spetta per un **periodo massimo di 24 mesi.**

### Misura dell'agevolazione



Il beneficio consiste:

- nell'esonero dal versamento del **40%** dei **complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,**
- nel **limite massimo di 3.250 euro annui.**

### Cumulabilità

L'esonero contributivo **non è cumulabile** con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.

### Premi INAIL



L'esonero contributivo biennale **non si applica** ai **premi e contributi dovuti all'INAIL.**

### Modalità di utilizzo



Le modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo biennale saranno definite dall'INPS, con apposita circolare.

### Estensione dell'esonero contributivo al Mezzogiorno



La Legge di Stabilità 2016 prevede, inoltre, che, con un apposito decreto adottato entro il 30 aprile 2016 venga:

- determinato l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 183/1987;
- disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'**esonero contributivo**

**biennale** alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno **2017** dai datori di lavoro privati, operanti nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**, *“eventualmente rimodulando la durata temporale e l'entità dell'esonero e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”*.

## DETAZZAZIONE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

---

Viene **reintrodotta a regime** l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle relative addizionali, pari al **10%** sulle

- somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché
- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa,

la cui verifica e misurabilità dovrà essere effettuata secondo criteri stabiliti da un apposito Decreto.

I beneficiari dell'agevolazione in esame sono i:

- lavoratori dipendenti del settore privato che
- non abbiano rinunciato per iscritto all'applicazione dell'agevolazione,
- con un **reddito da lavoro dipendente** (comprensivo di eventuali somme premiali detassate) percepito nel precedente periodo d'imposta **non superiore a 50.000,00 euro**;
- nel **limite** di un imponibile detassabile pari a **2.000,00 euro**.

## CERTIFICAZIONE UNICA (CU) – IMPLEMENTAZIONE DATI

---

La **Certificazione Unica da inviare** all'Agenzia delle Entrate **entro il 7 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è stata **“implementata”** con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015.

Infatti, entro la suddetta data, con la stessa vanno trasmessi anche:



*“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata (...).”*

## CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEI PADRI LAVORATORI

---

La Legge di Stabilità 2016 **proroga**, in via sperimentale, per l'anno **2016** le disposizioni che disciplinano il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.

Più precisamente, in relazione alle **nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), **entro i 5 mesi successivi alla nascita** del figlio,

- **deve** astenersi dal lavoro per **2 giorni** (per gli anni 2013, 2014 e 2015 era previsto 1 solo giorno), che possono essere goduti **anche in via non continuativa**;
- **può** astenersi dal lavoro per **ulteriori 2 giorni** (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all'astensione della madre. Tuttavia, l'utilizzo delle ulteriori

giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell'astensione post partum.

## **VOUCHER (O CONTRIBUTI) PER LE MAMME LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME**

---

La Legge di Stabilità 2016 **proroga** per l'**anno 2016** le disposizioni che disciplinano i voucher (o contributi) per le mamme lavoratrici. Si ricorda infatti che la madre lavoratrice può richiedere:

- dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi,
  - **in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale**,
- un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Tale contributo sarà erogato

- per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher);
- in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, tramite un pagamento diretto, da parte dell'INPS, alla struttura prescelta, previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.



Il beneficio in esame (voucher/contributo) può essere richiesto,

- in via sperimentale, per l'anno 2016,
  - nel limite delle risorse stanziare,
- anche dalle **madri lavoratrici autonome o imprenditrici**.

## **RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE**

---

Viene introdotta una misura che incentiva la riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.



In tali casi spetta al lavoratore un beneficio, a carico dell'INPS, pari alla **somma** corrispondente alla **contribuzione previdenziale** a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla **prestazione lavorativa non effettuata**.

Possono accedere al beneficio in parola i **lavoratori dipendenti** del **settore privato** iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima (ad es. INPGI) che

- abbiano maturato i requisiti **minimi di contribuzione** per il diritto alla pensione di vecchiaia, e
- d'intesa con il datore di lavoro, riducano l'orario di lavoro di una misura compresa tra il 40% e il 60%,
- per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del **requisito anagrafico** per l'accesso alla pensione.

## PROROGA RIENTRO DEI CERVELLI

---

Come noto, la Legge n. 238/2010 ha introdotto l'**esenzione** fiscale del **reddito** imponibile **dell'80% o del 70%**, a seconda che si tratti di donne o uomini, per i soggetti che, alla data del 20 gennaio 2009, o successivamente:

- sono in possesso di un titolo di laurea;
- hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
- negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia,
- svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa;

o in alternativa per quei soggetti che, sempre alla data del 20 gennaio 2009 o successivamente:

- hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
- negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Per i possessori dei suddetti requisiti, la Legge di Stabilità 2016 **proroga al 31 dicembre 2017** l'insieme dei benefici fiscali previsti nella Legge n. 238/2010, ma solo per i soggetti **rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015**.

## REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: FRINGE BENEFIT

---



Viene stabilita la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

- dell'**utilizzo** delle **opere e dei servizi** riconosciuti **dal datore volontariamente o** in conformità a disposizioni di **contratto o di accordo o di regolamento aziendale**, offerti alla **generalità dei dipendenti o a categorie** di dipendenti e ai **familiari** per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 (oneri di utilità sociale);
- delle **somme, dei servizi e delle prestazioni** erogati dal datore di lavoro alla **generalità dei dipendenti o a categorie** di dipendenti per la **fruizione** da parte dei **familiari**, dei servizi di **educazione e istruzione anche** in età **prescolare**, compresi i **servizi integrativi e di mensa** ad essi connessi, nonché per la frequenza di **ludoteche e di centri estivi e invernali** e per **borse di studio** a favore degli stessi familiari.

Tra le erogazioni agevolate con finalità assistenziale, escluse dalla concorrenza alla formazione del reddito, sono ora inserite anche le **somme e le prestazioni** corrisposte alla generalità dei **dipendenti o a categorie** di essi per l'utilizzo dei **servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti**.

## ESONERO CONTRIBUTIVO AUTOTRASPORTATORI

---

Viene prevista l'introduzione, con decorrenza **1° gennaio 2016** ed a carattere sperimentale per un periodo di **tre anni**, dell'**esonero dai contributi previdenziali** (esclusi i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore autotrasporto nella misura dell'**80%**. Detto esonero sarà condizionato ad un **periodo minimo** di svolgimento della prestazione da parte del conducente dipendente di almeno **100 giorni annui** in servizi di **trasporto internazionale**.

Tale misura potrà essere **riconosciuta solo** per conducenti di **mezzi equipaggiati con tachigrafo digitale**.

## **DEDUZIONE IRAP PER DIPENDENTI STAGIONALI**

---

In materia di IRAP, viene stabilito che la **deduzione** prevista dall'articolo 11, comma 4-octies, del D.Lgs n. 446/1997 spetti, nella **misura del 70%**, anche in relazione

- ai **lavoratori stagionali** impiegati per almeno **120 giorni** per **due periodi d'imposta**,
- a decorrere dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro nell'arco di due anni a decorrere dalla data di cessazione del precedente contratto.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 4-octies del D.Lgs n. 446/1997 dispone una deduzione, per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e imprese individuali, le banche ed altri enti finanziari, le imprese di assicurazione, le persone fisiche, le società semplici ed equiparate ed i produttori agricoli titolari di reddito agrario, pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti ai sensi del medesimo articolo.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina **Facebook****

